

Tribunale di Bologna
PRIMA SEZIONE CIVILE

N. R.G. .../2024 Vol.

Il Tribunale di Bologna, in persona dei magistrati

dott. Stefano Giusberti - Presidente

dott. Carmen Giraldi - Giudice Relatore

dott. Silvia Migliori - Giudice

ha pronunciato la presente

D E C R E T O

Nel procedimento RGV n. .../2024 relativo al reclamo avverso il decreto del GT in data 13.5.2024, di nomina di amministratore di sostegno RGV n. .../2023

Promosso da

JJ

- reclamante -

Nei confronti di

WW

XX

YY

- resistenti -

Il sig. JJ proponeva reclamo al Collegio ex art. 739, primo comma, cpc avverso il Decreto con cui il Giudice Tutelare ha nominato in via definitiva l'Amministratore di Sostegno nel procedimento n. .../2023 instaurato dalla moglie WW e dai figli XX e YY.

Questi ultimi si costituivano chiedendo il rigetto del reclamo e proponendo reclamo incidentale.

Il procedimento ha origine dal ricorso proposto dalla moglie e dai figli di JJ con il quale è stata richiesta la nomina di un Amministratore di sostegno in suo favore con il potere:

- a) di protezione, di cura e di assistenza, anche domiciliare del beneficiario;
- b) di prestare il consenso informato a terapie/interventi necessari alla cura del beneficiario, non essendo quest'ultimo in grado di prestarlo autonomamente, e comunque sentiti previamente l'interessato ed i familiari;
- c) di provvedere al mantenimento della moglie WW come sempre avvenuto, mediante corresponsione di una adeguata somma mensile, commisurata al patrimonio familiare e al tenore di vita goduto;
- d) di agire in nome e per conto del beneficiario in via esclusiva con riguardo a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione relativi al patrimonio del JJ e, in particolare, alla sua partecipazione azionaria in E. & B. I. S.p.a., con l'esercizio di voto in assemblea, disponendo altresì la limitazione della capacità di agire del beneficiario in ordine ai predetti atti, salva quella di compiere gli atti della vita quotidiana, a tal fine determinando la cifra massima mensile della quale egli possa liberamente disporre;
- e) porre in essere tutto quanto necessario per inibire disposizioni patrimoniali da parte del beneficiario (ad es. il cambio delle password per accesso ai servizi di home - banking, la disattivazione delle carte di credito, ecc.)
- f) di presentare la dichiarazione dei redditi e sottoscrivere atti di natura fiscale, presentare istanze presso pubblici uffici per l'ottenimento di sussidi, sovvenzioni, contributi ed ausili pubblici in genere;
- g) di sottoscrivere la documentazione necessaria per il ritiro di pacchi, buste, lettere raccomandate e vaglia postali diretti al beneficiario, nonché da inoltrare all'INPS o ad altri istituti previdenziali domanda per l'accredito di emolumenti pensionistici e/o indennità di accompagnamento, se dovuta
- h) di custodire i documenti del Signor JJ validi per l'espatrio e di presentare istanza presso gli uffici competenti per la loro revoca
- i) di limitare la capacità di testare e di donare del Signor JJ; adottare ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e necessario a seguito delle indagini espletate (ad es. predisposizione dell'inventario del patrimonio del beneficiario, ecc.).

Il sig. JJ si costituiva opponendosi alla nomina di Amministratore di Sostegno e chiedendone, in via subordinata, una limitazione dei poteri

L'otto agosto 2023 veniva emesso provvedimento di nomina di Amministratore di Sostegno "provvisorio", con indicazione del tetto di spesa che il beneficiario poteva effettuare in autonomia e

con attribuzione all'A.d.S. di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per quanto attiene l'azienda in cui il beneficiario ha partecipazioni azionarie.

Veniva quindi disposta Ctu psichiatrica sul Sig. JJ.

Avverso il provvedimento provvisorio veniva proposto reclamo che si concludeva con la conferma dell'amministrazione provvisoria del Sig. JJ e, in accoglimento del reclamo incidentale proposto dai sig.ri WW, XX e YY, veniva attribuito all'Amministratore provvisorio anche il potere:

"di procedere, in nome e per conto del beneficiario,

1) alla gestione dei conti correnti intestati o cointestati del beneficiario (con operatività anche a mezzo bonifici e home banking anche dispositivo) fissando un limite di spesa per quanto riguarda le carte di credito in uso ed in possesso del beneficiario di euro 10.000 mensili e un limite di spesa per bonifici effettuati dal beneficiario di euro 10.000 mensili;

2) a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per quanto attiene l'azienda in cui il beneficiario ha partecipazioni azionarie" (doc. 9).

Depositata, in data 3.3.2024 dalla dott.ssa ...la perizia sulla persona di JJ (doc. 10), all'udienza del 20.03.2024, i legali dei sig.ri WW, XX e YY concludevano per la nomina di un amministratore "definitivo" con i poteri di cui al ricorso introduttivo, mentre il sig. JJ insisteva per la revoca del provvedimento di nomina provvisoria o, comunque, affinché venisse ampliato il più possibile il proprio potere di azione, tenuto conto dei bisogni e del tenore di vita al quale il sig. JJ era abituato, non garantiti dal plafond disponibile in caso di lunghi soggiorni all'estero che comportano il noleggio di auto con ingenti somme trattenute sulla carta di credito a titolo di cauzione ed eventuale necessità di assistenza sanitaria.

Con provvedimento del 13 maggio 2024, comunicato via pec in data 20 maggio 2024, il Giudice Tutelare, sciogliendo la riserva assunta in data 20 marzo 2024, così disponeva: «lette le risultanze della CTU, Dr.ssa..., a cui questo giudice non ha motivo di discostarsi, conferma definitivamente l'attuale ADS provvisorio Avv. KK con i poteri definiti dal provvedimento di reclamo in data 13 dicembre 2023 ed integrati dai provvedimenti autorizzativi di questo giudice in data 29 aprile 2024.».

Avverso tale provvedimento veniva quindi proposto l'odierno reclamo deducendo l'illegittimità per assenza di motivazione, violazione dell'art. 404 c.c., per mancata considerazione dell'opposizione espressa dall'amministrato, eccessiva estensione dei poteri dell'A.d.S. e contraddittorietà per riduzione dei poteri inizialmente conferiti.

Il Decreto veniva altresì reclamato in via incidentale nella parte in cui attribuiva all'A.d.S. i poteri di sostituzione dell'amministratore della società E. & B. I. S.p.a., e se ne chiedeva l'integrazione per attribuire all'amministrato di sostegno maggiori poteri in ambito di cura e sanitario. Veniva, inoltre, richiesto di limitare la capacità di testare e donare del sig. JJ e la libertà di recarsi all'estero.

All'udienza del 10 ottobre 2024 veniva sentito il sig. JJ e l'Amministrato di Sostegno.

1) Reclamo principale

Si premette che l'istituto dell'amministrazione di sostegno vuole rispondere ad esigenze solidaristiche e di inclusione sociale e si pone in contrapposizione con l'interdizione, avendo lo scopo di riconoscere e valorizzare le residue capacità del beneficiario. Il presupposto dell'applicazione dell'amministrazione di sostegno è da identificarsi in una inadeguatezza gestionale rispetto al compimento di una o più attività quotidiane, dovuta non solo a patologie classificate in ambito medico, ma a qualsiasi causa di natura fisica, psichica, relazionale, sensoriale, anagrafica.

Nel caso in esame, la Ctu con ampia motivazione immune da vizi logici ha accertato le attuali condizioni di salute del sig. JJ individuando "una condizione di infermità riferibile ad una condizione di deterioramento cognitivo che riverbera sulla quotidianità del soggetto, determinando una riduzione dell'autonomia. Nel periziando il deficit cognitivo rilevato appare investire principalmente le funzioni attentive (elevata distraibilità), la memoria con tendenza alla confabulazione; appare inoltre rilevante la componente impulsiva, la labilità del tono dell'umore con viraggi da fasi espansive ipomaniacali (maniacali) anche di breve durata e fasi depressive, disinibizione, la tangenzialità ideica e la mancanza di critica. Tale condizione appare correlata ad una eziopatogenesi organica, - stando alla documentazione esaminata - di tipo vascolare (encefalopatia cronica).

Il signor JJ, inoltre, appare in grandi difficoltà nella interazione interpersonale poiché incapace di porsi nella giusta distanza relazionale, con avvicinamenti incongrui e successivi 'allontanamenti' su base larvamente interpretativa e persecutoria.

Includono:

alterazioni dell'umore: depressione, labilità emotiva, euforia, ansia;

sintomi psicotici: deliri, allucinazioni e o falsi riconoscimenti;

sintomi neurovegetativi: alterazioni del ritmo sonno-veglia, dell'appetito, del comportamento sessuale;

disturbi della personalità: indifferenza, apatia, disinibizione, irritabilità.

Alla luce di quanto rilevato, sussiste nel caso in esame - a parere della scrivente - un legame diretto e causale tra la sindrome cognitiva (deficit cognitivi e disturbi emotivi e comportamentali) individuata all'esame delle condizioni cliniche e descritta anche dalla documentazione sanitaria esaminata nel periziando e la compromissione permanente e non temporanea della sua capacità di essere autonomo nel provvedere ai propri interessi.

Più dettagliatamente e nello specifico va sottolineata soprattutto l'incapacità di rievocare i fatti in modo circostanziato, la tendenza alla reiterazione e alla persistenza dei concetti, con una evidente difficoltà di comprendere appieno quanto gli viene detto e chiesto, soprattutto in condizioni di maggiore complessità e laddove vengano richieste capacità di astrazione e di confronto critico, elementi cognitivi necessari nel prendere decisioni strategiche quali quelli necessari per la gestione patrimoniale.

Il signor JJ, inoltre, è apparso affatto consapevole delle bizzarrie dei propri comportamenti più recenti, delle conseguenze patite dagli stessi sia sul piano personale (ad esempio non è stato in grado di ricordare con coerenza gli avvenimenti occorsi in Francia nel luglio del 2023, non ha compreso a suo dire di essere stato ricoverato in una struttura psichiatrica etc.), sia sul piano patrimoniale ed appare evidentemente poco realistico che egli assuma decisioni strategiche, di rilevante complessità e magnitudo economica in autonomia [...]."

Il Ctu conclude che il sig. JJ è affetto da "una condizione di Disturbo cognitivo con alterazioni affettive e comportamentali.

Allo stato attuale tale condizione non appare peraltro oggetto di specifiche cure, né il periziando appare consapevole ed in grado di rivolgersi spontaneamente a specialisti (e neppure al medico di medicina generale) per intraprendere un adeguato e auspicabile percorso diagnostico e terapeutico". [...].

"In conclusione, ritengo di poter individuare nel Periziando una condizione tale da soddisfare il presupposto della legge che rimanda all' "impossibilità a di provvedere ai propri interessi" come inettitudine della persona alla cura di tali interessi, causata da una alterazione delle sue facoltà cognitive e da una condizione di fragilità relazionale ed interpersonale... Sulla base di tali considerazioni ritengo pertanto di poter propendere per la presenza in JJ di una infermità mentale abituale, che implica una impossibilità di provvedere autonomamente ai propri interessi personali e relativi alla cura di sé e della propria salute psico-fisica." [...].

Appare infatti evidente che nel periziando - allo stato attuale, in relazione alle vulnerabilità legate all'assetto cognitivo e timico - la capacità di esprimere una scelta (expressing a choice) avvenga in assenza di una comprensione superficiale delle informazioni fornite, e di una, altrettanto insufficiente, di ritenere in mente quanto comunicato al fine di apprezzare pienamente le conseguenze della scelta e utilizzarle in previsione di una scelta realmente autonoma e ponderata... Ecco dunque che, alla luce di quanto sopra illustrato, ritengo sia necessaria la presenza di una figura che possa avere la fiducia e - per quanto possibile - il gradimento del beneficiando, per non comprimerne dignità e ruolo sociale, ma garantendo una effettiva possibilità di dialogo ed interlocuzione costruttiva, evitando così che il soggetto si percepisca esautorato da qualsivoglia contributo propositivo personale, pena il rischio di contrapposizioni conflittuali che avranno solo ricadute negative sul piano della effettiva utilità dello strumento, il cui principio fondante è l' implementazione delle residue abilità e competenze."

Lo stesso CTP nominato dal JJ, Dott...., ha concordato sulla necessità "...che il sig. JJ, possa avvalersi dello strumento giuridico dell'Amministrazione di Sostegno."

Si legge, inoltre, nelle osservazioni allegate alla CTU a firma del Dott....: "Si condivide anche quanto osservato dalla dott.ssa ...in riferimento alla presenza nel periziando, di un Disturbo Neurocognitivo, caratterizzato da alterazioni dell'umore di tipo bipolare ad alta ciclicità, caratterizzata da fasi ipertimiche, alternate a repentine crisi malinconiche con flessione dell'umore. Tale condizione non era presente al momento della valutazione dello scrivente dell'agosto 2023, valutazione supportata da testistica neurocognitiva."

Ciò premesso, quanto al dedotto vizio di carenza motivazionale, si osserva che il GT, nel decreto reclamato, dichiara espressamente che non sussistono ragioni per discostarsi dalle risultanze della CTU, in tal modo adeguatamente motivando seppur per relationem.

In relazione alle doglianze del reclamante, inerenti alla finalità dell'amministrazione di sostegno, che mira non a tutelare il patrimonio del beneficiario, ma la persona, si osserva che, seppur con limitazioni derivanti dallo stato di salute del beneficiario, questi non è stato privato della facoltà di utilizzo di contanti e di risorse economiche fino alla soglia del limite di 20.000,00 euro al mese, di cui 10.000,00 euro per carta di credito e 10.000,00 per bonifici.

Tale soluzione mira a contemperare l'esigenza di autonomia del sig. JJ e la necessità di proteggere la sua persona da azioni nocive determinate dalle condizioni di salute evidenziate dal Ctu.

Somme superiori potranno, in ogni caso, essere gestite, se ne ricorra necessità, con la supervisione del GT e l'ausilio dell'A.d.S.

Sul ruolo dell'A.d.S., per il quale il reclamante auspica un potere di monitoraggio e controllo ex post con obbligo di riferire al Giudice Tutelare, si osserva che un intervento secondo tali modalità comporterebbe una sostanziale inutilità ed impossibilità di curare al meglio gli interessi del beneficiario, così come un potere di intervento per operazioni di investimento e disinvestimento superiori al milione di euro. Pertanto, non si può accogliere l'istanza del reclamante di ridefinire i poteri dell'A.d.S. secondo l'iniziale formulazione.

Non è sufficiente in relazione alla patologia riscontrata nel sig. JJ la rete di collaboratori stipendiati a cui fa riferimento il reclamante per giustificare la richiesta di revoca della misura e ciò ancor più trattandosi di contratti intuitu personae, allorché il rappresentato non sia pienamente capace e non possa dunque esercitare alcun controllo su questioni complesse sull'operato altrui.

Risulta, pertanto, improspettabile nel caso di specie la costituzione di una "rete" privata di protezione e, per contro, necessaria e indispensabile la tutela offerta dall'istituto dell'amministrazione di sostegno

Le condizioni del sig. JJ giustificano la necessità di dotare l'amministratore di potere di rappresentanza in ordine all'esercizio delle prerogative di socio di E. & B. I. S.p.a., società nella quale detiene azioni, al 90% come usufruttuario e nella misura del 10% quale proprietario.

Si tratta di una società holding recante un patrimonio netto pari ad oggi a circa € 40.000.000,00 (doc. 3)

Alla luce della Ctu che ha evidenziato "difficoltà di comprendere appieno quanto gli viene detto e chiesto, soprattutto in condizioni di maggiore complessità e laddove vengano richieste capacità di astrazione e di confronto critica, elementi cognitivi necessari nel prendere decisioni strategiche quali quelli necessari per la gestione patrimoniale" appare, necessaria, l'attribuzione all'A.d.S. di potere d'ordinaria e straordinaria amministrazione manifestando il JJ difficoltà e limiti nelle scelte consapevoli anche relativamente ai propri interessi patrimoniali.

2) Reclamo incidentale

Tenuto conto della funzione dell'amministrazione di sostegno che è «...uno strumento di assistenza che...» deve sacrificare «...nella minor misura possibile la "capacità di agire" del beneficiario...» (Cass. n. 6079/2020; Cass., 20.03.2024, n.7414) e al margine di autonomia che deve essergli riconosciuto, non si ritiene di accogliere il reclamo incidentale nella parte in cui propone di adottare limitazioni alla libertà di circolazione, libertà di testare o donare o l'imposizione di un sistema di cura e protezione, oltre che l'attribuzione all'A.d.S. della facoltà di prestare il consenso informato.

Se si ritiene infatti proporzionato alla tutela della persona del beneficiario il limite della somma mensile di cui può liberamente disporre, sarebbe sproporzionato e lesivo della dignità personale del beneficiario porre un limite alla libera circolazione a ai viaggi anche all'estero, così come la facoltà di testare o donare, non potendosi considerare il sig. JJ privo della capacità di intendere e di volere, ma soggetto non in grado di comprendere informazioni complesse e "ritenere in mente quanto comunicato al fine di apprezzare pienamente le conseguenze della scelta e utilizzarle in previsione di una scelta realmente autonoma e ponderata.".

Né, in base ai principi costituzionale di autodeterminazione ex art 32 e alla Convenzione di Oviedo del 1997, può accogliersi la richiesta dei reclamanti incidentali che all'A.d.S. siano conferiti adeguati poteri in ordine alla valutazione della necessità – ed alla predisposizione – di un'adeguata assistenza infermieristica e medica, così da poter monitorare e preservare la salute del beneficiario.

Residua quindi al sig. JJ la capacità di porre in essere un atto personalissimo che non necessita di informazioni complesse quale quello di testare e di scegliere se e come farsi curare, non essendo previsto nell'ordinamento un dovere di curarsi, ma al contrario, il diritto a non curarsi.

Deve, invece, essere accolto il reclamo incidentale relativamente alla parte del Decreto che ha attribuito all'A.d.S. i poteri conferiti il 29 aprile 2024 in seguito alla richiesta dell'A.d.S. che aveva investito il GT della seguente decisione: "che il G.T. valuti l'opportunità di autorizzare l'A.d.S. a sostituire l'organo amministrativo della società E. & B. I. Spa indicando, in caso affermativo, uno o più nominativi di professionisti ai quali potere proporre l'eventuale incarico di gestione.".

Si premette che il reclamo è ammissibile in quanto il provvedimento del 29.4.2024 con cui il GT autorizzava quanto richiesto non compariva nel fascicolo telematico né venivano comunicati ai resistenti, che ne hanno avuto notizia attraverso il decreto definitivo potendone prendere visione solo in data 22.5.2024 dopo averne ottenuto, dietro richiesta copia.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.3.2024, in data 13 maggio 2024 il GT emanava il decreto di nomina definitiva così statuendo:

«A scioglimento della riserva assunta in data 20 marzo 2024, lette le risultanze della CTU, Dr.ssa..., a cui questo giudice non ha motivo di discostarsi, conferma definitivamente l'attuale Ads provvisorio Avv. KK con i poteri definiti dal provvedimento di reclamo in data 13 dicembre 2023 ed integrati dai provvedimenti autorizzativi di questo giudice in data 29 aprile 2024.».

Il GT nel decreto definitivo oggi reclamato ha dunque conferito all'A.d.S. «i poteri di cui ai provvedimenti autorizzativi del medesimo GT in data 29.4.2024.».

Il Collegio ritiene il provvedimento del GT censurabile sia sotto il profilo della carenza di motivazione sia nel merito.

Invero, la società de qua è a ristretta base societaria ed è gestita da anni, per volontà dello stesso beneficiario, dai figli.

A fondamento della richiesta al GT, l'A.d.S. ha addotto che "In questi mesi di tutela il sig. JJ ha più volte rappresentato alla sottoscritta, seppure in maniera disorganica e non circostanziata, che suo figlio YY starebbe amministrando la società in violazione dei doveri di corretta e diligente gestione finanche rendendosi responsabile di "gravi irregolarità" di cui lo avrebbero informato persone di sua fiducia che risiedono negli Stati Uniti, cioè nei luoghi in cui vi è il maggior numero di immobili che costituiscono il patrimonio della società."

L'A.d.S. ha inoltre ricordato lo scambio epistolare tra YY e il Prof. Avv. B. avente ad oggetto richieste di informative, che peraltro YY aveva adeguatamente riscontrato, per poi concludere che dette circostanze "sembrano tratteggiare il venir meno del rapporto fiduciario che legava la Società e il suo amministratore, già fortemente minato dalla pendenza del presente procedimento."

Orbene la richiesta dell'Amministratore di Sostegno KK non è stata corredata dal necessario previo accertamento della sussistenza di eventuali irregolarità.

Sentita in udienza la stessa Avv. KK non è stata in grado di chiarire la ragione della richiesta di sostituzione dell'amministratore ed ha ammesso di essersi determinata alla richiesta su pressione del sig. JJ e dei suoi legali.

L'A.d.S. non ha accertato il fumus boni iuris di eventuali irregolarità gestionali. Neanche il sig. JJ sentito in udienza è stato in grado di allegare criticità o irregolarità limitandosi a dire che il problema era rappresentato dalla mancanza di crescita della società.

Sembra, dunque, che le pressioni affinché l'A.d.S. si procurasse, tramite il provvedimento autorizzativo del GT, il potere di sostituzione dell'amministratore siano dipese dal risentimento di JJ verso il figlio attuale amministratore.

Non basandosi la richiesta dell'A.d.S. su sospetti di irregolarità ma solo su generiche ragioni di opportunità non vagliate adeguatamente da Amministratore di Sostegno e Giudice Tutelare deve annullarsi la parte del decreto che ha attribuito all'A.d.S. la facoltà di mutare l'amministratore della società. Anzi, al contrario, in assenza di indici di cattiva gestione societaria sarebbe oltremodo dannoso per lo stesso beneficiario un cambio dell'amministratore, a sua volta nudo proprietario insieme alla sorella del 90% delle azioni, il cui interesse all'efficace gestione societaria converge con quello del padre. Il cambio di amministratore in assenza di motivate ragioni esporrebbe la società a ripercussioni negative anche sotto il profilo della perdita dell'esperienza maturata in questi anni dall' dei rapporti con i terzi.

L'assenza di qualsivoglia causa giustificativa della sostituzione dell'amministratore trova conferma chiaramente nei verbali dell'assemblea di E. & B. I. S.p.a. tenutasi in data 30.4.2024 ove si legge che "l'andamento è stato molto migliore rispetto agli esercizi 2021 e 2022 soprattutto in conseguenza di una strategia commerciale maggiormente aggressiva basata su comunicazione, migliore utilizzo dei social e del sito e incentivi ai mediatori. Il presidente si sofferma inoltre sulla riduzione dell'indebitamento e sull'utile di esercizio dopo le imposte pari a euro 567.099."

Si sottolinea al riguardo che l'attività di gestione dell'amministratore è vigilata da 5 sindaci che nella relazione a bilancio 2023, approvato dall'A.d.S. senza censure, hanno espresso giudizio favorevole al riguardo, come risulta dal verbale e dalla relazione (doc. 12).

Alla luce delle precedenti considerazioni il reclamo incidentale va accolto in relazione al potere conferito all'Amministratore di Sostegno di sostituzione dell'amministratore in carica della società E. & B. I. S.p.a.

Le spese legali seguono la soccombenza e sono compensate per un terzo in relazione al rigetto del reclamo incidentale in ordine alla richiesta di integrazione dei poteri dell'A.d.S. e dei divieti di circolazione, testare e donare.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:

rigetta il reclamo proposto dal signor JJ;

in parziale accoglimento del reclamo incidentale, revoca il Decreto definitivo del 13 maggio 2024, nella parte in cui il Giudice Tutelare ha attribuito all'Avv. KK i poteri autorizzati in data 29 aprile 2024;

condanna il sig. JJ alla rifusione delle spese legali nella misura di euro 7000,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cassa come per legge. Compensa per un terzo le suddette spese legali.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 29/10/2024.

Il Giudice rel. estensore

dott.ssa Carmen Giraldi

Il Presidente

Dott Stefano Giusberti